



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori PASTORE, BOSCKETTO, CAMBER,
SPADONI URBANI, SPEZIALI, SARO, VICARI, POSSA,
ZANETTA, SANTINI, COSTA, SANCIU, NESSA, CARRARA e LAURO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2008

Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali

ONOREVOLI SENATORI. -

1. La revisione costituzionale ha riguardato sia istituti rilevanti (criterio qualitativo) sia parti rilevanti (criterio quantitativo) della nostra Carta fondamentale. Esempi del primo tipo sono i reati ministeriali, l'amnistia, l'autorizzazione a procedere, il giusto processo, la circoscrizione Estero, l'abolizione della pena di morte. Esempi del secondo tipo sono il sistema di governo locale e il riassetto dei rapporti tra Stato e autonomie territoriali: regioni, province, comuni. Ovviamente le modificazioni quantitative possono essere, e spesso sono, anche qualitative. In totale, le leggi costituzionali di modifica della Costituzione sono quindici: la prima risale al 1963; l'ultima, al 2007. Questi dati servono a dimostrare che l'intangibilità della Costituzione è un mito, al quale credono ancora sparute minoranze che hanno fatto della difesa della Costituzione un'ideologia retriva. Inoltre, se si escludono gruppuscoli insignificanti di fanatici e di agitatori velleitari, non esistono, per fortuna, oggi in Italia forze politiche rappresentative che intendano sovvertire, limitare o adulterare i principi fondamentali della Costituzione, cioè la libertà, la democrazia, la giustizia, l'umanità.

In realtà, non solo l'esigenza di riforme settoriali, più o meno ampie ed incisive, si manifestò nelle varie contingenze. Anche la necessità di una revisione che investisse i pilastri del sistema politico, Parlamento e Governo, non tardò ad emergere. Il presidenzialismo, per esempio, fu la prima grande riforma costituzionale ad entrare nell'agenda politica, sebbene attirasse sui propugnatori l'accusa abbastanza esplicita di eversione dell'ordine democratico. Adesso il presidenzialismo è parte integrante del dibattito sulle modifiche costituzionali. Se ne discute l'op-

portunità e il modello, non la legittimità. La pretesa intoccabilità della Costituzione appare irrealistica non solo di fronte alle riforme costituzionali approvate, ma anche a quelle mancate, le quali dimostrano che la tensione verso il cambiamento costituzionale è una costante generata da bisogni profondi della società, per quanto variamente interpretati e rappresentati dalle forze politiche. L'insuccesso ha riguardato infatti ben tre Commissioni parlamentari *ad hoc*, istituite nel 1983 (Commissione Bozzi), nel 1992 (Commissione De Mita-Iotti) e nel 1997 (Commissione D'Alema) e il *referendum* sulla modifica della seconda parte della Costituzione nel 2006. L'esito negativo del *referendum*, men che costituire la chiusura del processo riformatore, ha configurato soltanto una battuta d'arresto, a riprova che la revisione è sentita come necessaria ed attuale. Il tentativo compiuto nella scorsa XV legislatura, abortito per effetto dello scioglimento anticipato delle Camere, aveva il difetto di non essere proporzionato ai principali obiettivi più volte delineati nelle elaborazioni accademiche e politiche, specie per quanto riguarda il rafforzamento dell'Esecutivo e la conservazione della rappresentanza politica diretta nel Senato benché federale. Chiarezza, coerenza, concisione sono caratteri essenziali di una Carta costituzionale. Quando invece vi prevalgano prolissità e confusione le conseguenze sono deleterie. Ne abbiamo una illuminante riprova proprio in quella riforma del Titolo V della Costituzione, voluta nel 2001 dal centrosinistra, pur avallata dal *referendum* popolare, che in cinque anni di vigenza ha «prodotto» centinaia di sentenze costituzionali!

2. È venuto il momento di imparare, maggioranza e opposizione, dagli errori com-

messi e di procedere con un approccio diverso. Dobbiamo nuovamente porre mano alla riforma costituzionale ma in un ambito più ristretto rispetto alle precedenti legislature. Il tentativo di acquisire un largo consenso parlamentare, la maggioranza dei due terzi che eviti il *referendum*, può e deve essere perseguito fino in fondo, ma non a tutti i costi: specialmente non a costo di snaturare la *ratio* giuridica e politica della novella costituzionale. La ricerca dell'accordo non va considerata alla stregua di un puro e semplice esorcismo per scongiurare il *referendum*. Al contrario, cercare il consenso significa spiegare e persuadere. Ma, se fallissimo questi scopi, affronteremmo il *referendum* con la piena consapevolezza di aver illustrato al meglio le nostre ragioni e le nostre proposte. La discussione parlamentare anche a questo serve, a trasmettere ai cittadini il senso dei dibattiti affinché maturino, per quanto possibile, un'opinione indipendente dagli schieramenti precostituiti. D'altro canto, la riforma rigettata dal *referendum* del giugno 2006 nascondeva in se stessa la causa principale del rifiuto popolare. Essa era troppo vasta e complessa per poter essere anche soltanto presentata nella giusta luce in una campagna referendaria. All'opposizione fu facile demonizzare quella «cosa» sconosciuta ai più, mentre proprio l'ampiezza delle modifiche fornì a prevenuti opinionisti il destro di agitare lo spettro della sovversione costituzionale. Adesso abbiamo imparato la lezione. E, come insegna anche la Francia, che di recente ha varato, senza scandalo, una riforma costituzionale con un solo voto di maggioranza, andremo avanti: con l'accordo, se possibile; con il *referendum*, se necessario. Il disegno di legge qui illustrato, che mette a frutto l'esperienza maturata negli anni passati e risponde alle domande essenziali di cambiamento istituzionale, s'ispira ad un riformismo tanto prudente quanto incisivo, riassumibile nella formula «né troppo, né troppo poco».

3. Quanto al Parlamento ed alla funzione legislativa, viene prevista, innanzitutto, la tanto attesa riduzione del numero dei parlamentari: una Camera composta da cinquecentodiciotto deputati, dei quali diciotto eletti nella circoscrizione Estero, più gli ex presidenti della Repubblica, che saranno deputati di diritto, e tre deputati a vita nominati dal Capo dello Stato; un Senato federale formato da duecentocinquanta due senatori, che conserva la natura propria di assemblea parlamentare rappresentativa, eletta a suffragio universale e diretto. L'elettorato passivo viene abbassato a ventuno anni per i deputati e a trentacinque anni per i senatori. I senatori sono eletti in ciascuna regione «contestualmente» all'elezione del rispettivo Consiglio o Assemblea regionale e, per il Trentino Alto Adige, Consigli delle Province autonome. All'attività del Senato federale partecipano, senza diritto di voto e con modalità stabilite dal regolamento parlamentare, rappresentanti eletti all'inizio di ogni legislatura regionale in seno ai suddetti consessi. La Camera dei deputati dura in carica cinque anni, mentre il Senato federale è «permanente» giacché i senatori eletti in ciascuna regione o provincia autonoma rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi senatori della medesima regione o provincia autonoma e non può essere sciolto dal Presidente della Repubblica. Conformemente alla sua nuova natura rappresentativa del sistema regionale, per il Senato federale è previsto uno speciale *quorum* di validità delle sedute, cioè la presenza dei senatori espressi da almeno un terzo delle regioni. La funzione legislativa è esercitata collettivamente da Camera e Senato in specifiche fattispecie limitate, espressamente individuate. I disegni di legge per la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente sono assegnati al Senato federale sulla base di un concerto tra i presidenti della Camera e del Senato. Quando il Senato federale li approva, sono trasmessi alla Camera dei deputati, che delibera in via defini-

tiva e può apportarvi modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In tutti gli altri casi si ha una legislazione «a prevalenza Camera» nel senso che, trasmessi i disegni di legge al Senato, questo può nel termine di trenta giorni, previa richiesta di un quinto dei senatori, apportarvi modifiche sulle quali però è sempre la Camera dei deputati a pronunciarsi in maniera definitiva; ma se le modifiche riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, e 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora il Senato non approvi modifiche entro il suddetto termine di trenta giorni, la legge è promulgata. Uno speciale *quorum* di deliberazione del Senato federale è previsto per inibire alle regioni la facoltà di promuovere la questione di legittimità costituzionale contro una legge o un atto avente valore di legge lesivi della sua sfera di competenza. Infatti, quando una legge o un articolo avente autonoma rilevanza sono approvati dal Senato federale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti che rappresentino anche la maggioranza dei votanti in almeno la metà delle regioni, l'impugnativa prevista dall'articolo 127, secondo comma, è vietata. Infine, in materia di decreti-legge e loro conversione, l'*iter* legislativo soggiace alla stessa disciplina del novellato articolo 70, mentre vengono introdotti limiti oggettivi, che costituzionalizzano e razionalizzano indirizzi giurisprudenziali, regolamentari, dottrinari a riguardo formati. E' vietato riproporre disposizioni di decreti non convertiti; ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale; conferire deleghe legislative; attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge; presentare emendamenti che contravvengano a tali divieti.

4. Quanto al Governo, la riforma assicura la posizione di superiorità del Presidente del Consiglio elevandolo a Primo Ministro e, conformemente alla nuova realtà politica

venutasi a determinare con il consolidamento di un bipolarismo tendente al bipartitismo, ne modifica i rapporti con il Parlamento e il Presidente della Repubblica, semplificando e accelerando la formazione del Governo e rafforzandone la posizione istituzionale, che viene di fatto e di diritto connessa alle elezioni politiche. Per la prima volta nella nostra storia costituzionale vengono sanciti due essenziali fondamenti del genuino governo rappresentativo: la maggioranza parlamentare collima con la maggioranza elettorale; il popolo elegge il Governo con il voto nell'urna. E' così stabilito in modo sicuro ed inequivocabile il circuito virtuoso della democrazia e la sovranità, che «appartiene al popolo» (articolo 1), ma che era trasmigrata altrove, per effetto delle degenerazioni partitocratiche e consociative, viene restituita al legittimo titolare nel momento topico in cui è chiamato ad esercitarla. La figura del Presidente del Consiglio come «*primus inter pares*» scompare per far posto al Primo Ministro, capo del Governo, che nomina e revoca direttamente i ministri, senza intervento del Capo dello Stato. L'investitura a Primo Ministro è effettuata dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati dell'elezione della Camera dei deputati, che mantiene tutte le prerogative di una Camera «politica», organo fondamentale del rapporto tra Legislativo ed Esecutivo. Viene meno il rito delle consultazioni per l'incarico di formare il Governo. I ministri rispondono politicamente al *premier* sebbene la Camera dei deputati e il Senato federale possano censurarli ma non più sfiduciarli. Questa responsabilità rafforza la coesione e la funzionalità della compagine ministeriale. Ovviamente i ministri, anche quando non appartengano alle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute; inoltre, devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. Viene abolita la fiducia iniziale al nuovo Governo. La Camera vota sul programma illustrato dal Primo Ministro. Questi può in ogni momento, salvo che sulle leggi costitu-

zionali e di revisione costituzionale, porre la questione di fiducia ed è obbligato a dimettersi in caso di voto contrario. Così pure la Camera in qualsiasi momento può obbligare il Primo Ministro alle dimissioni mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta, di una mozione di sfiducia. In tal caso il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati e indice le elezioni. Se però nella mozione di sfiducia viene designato un nuovo Primo Ministro dalla stessa maggioranza uscita dalle elezioni, questi riceve l'investitura dal Presidente della Repubblica e succede al dimissionario sfiduciato. Si tratta di una sfiducia costruttiva «in ambito ristretto», per così dire, dal momento che la nuova designazione deve essere avallata dalla stessa maggioranza parlamentare. In tal modo il sistema acquista una flessibilità che non possedrebbe con il semplice automatismo sfiducia-scioglimento e riecheggia alquanto una consolidata prassi parlamentare britannica in base alla quale il cambio del *premier* nella cerchia della maggioranza non porta ineluttabilmente a nuove elezioni. A fronte di tale notevole rafforzamento dell'Esecutivo, la riforma demanda al regolamento della Camera l'adozione di norme che garantiscano non solo le prerogative del Governo e della maggioranza, ma anche i diritti delle opposizioni, ai cui deputati devono essere obbligatoriamente assegnate le presidenze delle Giunte, delle Commissioni e degli altri organismi interni aventi compiti ispettivi, di controllo o di garanzia. Queste norme da un lato costituzionalizzano prassi parlamentari già in atto e dall'altro elevano al rango di soggetti istituzionali la maggioranza e le opposizioni, prefigurandone quel vero e proprio «statuto» da tutti e da tempo auspicato. Inoltre, mentre al Governo viene attribuito un potere di «ghigliottina», ossia il diritto di ottenere il voto su un disegno di legge entro una data stabilita, alle

minoranze spetta la facoltà di iscrivere all'ordine del giorno proposte ed iniziative.

5. Quanto al Presidente della Repubblica, merita di essere sottolineata la riduzione da cinquanta a quaranta anni dell'elettorato passivo e la perdita del potere di scioglimento del Senato federale, mentre lo stesso potere nei riguardi della Camera dei deputati può essere esercitato previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del Primo Ministro e del Presidente della Camera.

6. Si propone un'integrazione all'articolo 117, introducendo il principio di cedevolezza delle norme statali (di qualsiasi rango) nelle materie di competenza (sia concorrente che residuale) delle regioni che possono «riappropriarsi» delle loro funzioni in qualsiasi momento rispettando quanto stabilito dall'articolo 119 in materia di federalismo fiscale.

Si prevede anche un'aggiunta all'articolo 119, stabilendo che in nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva può determinare aumento della pressione fiscale complessiva.

7. Altra importantissima innovazione concerne la diversa composizione della Corte costituzionale in modo da adeguarla all'intervenuta istituzione del Senato federale. La Corte continua ad essere formata da quindici membri, ma è diversa la distribuzione del potere di nomina dei giudici costituzionali, che risulta così stabilita: quattro spettano al Presidente della Repubblica; quattro alle supreme magistrature, ordinaria e amministrative; tre alla Camera dei deputati; quattro al Senato federale, integrato dai Presidenti delle Giunte delle regioni e delle province di Trento e di Bolzano.

8. Infine, vengono costituzionalizzate le Autorità indipendenti per la garanzia o la vigilanza in materia di diritti e di libertà garantiti dalla Costituzione, demandandone alla legge la composizione e le funzioni.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

Art. 2.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».

Art. 4.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i trentacinque anni di età».

Art. 5.

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 59. È deputato di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre».

Art. 6.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati e di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica».

Art. 7.

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 8.

1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati».

Art. 9.

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di

opposizione la Presidenza delle Commissioni, delle Giunte e degli organismi interni cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

Art. 10.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

- a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;
- b) leggi in materia elettorale;
- c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali di comuni, province e Città metropolitane;
- d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, quinto e nono comma; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
- e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
- f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato federale della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano, al fine dell'assegnazione al Senato federale della Repubblica, i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato federale, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che deli-

bera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato federale non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

L'approvazione di una legge o di un articolo avente autonoma rilevanza da parte del Senato federale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti che rappresentino anche la maggioranza dei votanti in almeno la metà delle regioni inibisce l'esercizio dell'impugnativa prevista dall'articolo 127, secondo comma».

Art. 11.

1. All'articolo 72 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge.

Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal

Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame».

Art. 12.

1. All'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito».

Art. 13.

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 14.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

Il contenuto dei decreti deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70. Anche l'emendabilità dei decreti è soggetta alle limitazioni del presente articolo».

Art. 15.

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio ovvero oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

Art. 16.

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare quali tributi verranno aumentati o istituiti ovvero quali altre spese saranno ridotte per farvi fronte.

Alle Regioni si applica quanto previsto dal presente articolo e dalle leggi, anche statali, in materia».

Art. 17.

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.

Art. 18.

1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

Art. 19.

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 20.

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa

adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 21.

1. All'articolo 87 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione».

Art. 22.

1. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e il Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Art. 23.

1. Nel secondo comma dell'articolo 89 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

Art. 24.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro».

Art. 25.

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. Il Primo ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 26.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla mag-

gioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

Qualora sia approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, indicato dalla maggioranza dei componenti della Camera appartenenti a quella determinata dai risultati elettorali, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale».

Art. 27.

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. I Ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Assicura l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri».

Art. 28.

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. Il Primo ministro e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa

autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale; ai medesimi anche se non fanno parte delle Camere si applicano le disposizioni dell'articolo 68».

Art. 29.

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 98-*bis*. Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, la legge può istituire apposite Autorità indipendenti stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».

Art. 30.

1. All'articolo 117 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le norme dettate dallo Stato in materie di competenza regionale si applicano sino all'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni regionali adottate nel rispetto dell'articolo 119».

Art. 31.

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati

e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge».

Art. 32.

1. All'articolo 119 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane ed alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.»

Art. 33.

1. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea».

